

REGOLAMENTO PER L'ASSOCIAZIONISMO E LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

**Approvato con deliberazione consiliare del 25 ottobre 2002, n. 79
Modificato con deliberazione consiliare del 26 novembre 2009, n. 92...**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Diritto di informazione

TITOLO II - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Articolo 3 - Istanze
- Articolo 4 - Risposta all'istanza
- Articolo 5 - Presentazione delle petizioni
- Articolo 6 - Esame
- Articolo 7 - Risposta
- Articolo 8 - Pubblicizzazione

TITOLO III - PROPOSTE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 9 - Proposte alla Giunta Comunale
- Articolo 10 - Proposte al Consiglio Comunale
- Articolo 11 - Audizioni

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE CONCERTATA NELL'AMBITO SOCIALE

- Articolo 12 - Forme innovative di partecipazione
- Articolo 13 - Richieste ed osservazioni
- Articolo 14 - Norme comuni

TITOLO V - ISTITUZIONE DEGLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI, COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

- Articolo 15 - Finalità
- Articolo 16 - Albo Comunale delle Associazioni
- Articolo 17 - Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni
- Articolo 18 - Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
- Articolo 19 - Registrazione all'Albo Comune delle Associazioni e relativa pubblicazione
- Articolo 20 - Costituzione Albi Comunali per le Associazioni
- Articolo 21 - Cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni
- Articolo 22 - Contribuzioni
- Articolo 23 - Rendiconto e sanzioni
- Articolo 24 - Gli organismi di gestione
- Articolo 25 - Modalità organizzative degli Organismi di Gestione
- Articolo 26 - Costituzione delle Consulte
- Articolo 27 - Partecipazione
- Articolo 28 - Adesione alle Consulte
- Articolo 29 - Organi delle Consulte
- Articolo 30 - Assemblea generale di ciascuna Consulta
- Articolo 31 - Convocazione e funzionamento delle Assemblee generali delle Consulte
- Articolo 32 - Ruolo e funzioni delle Assemblee generali delle Consulte
- Articolo 33 - Decadenza dei rappresentanti delle Assemblee generali delle Consulte
- Articolo 34 - Presidenti delle Assemblee delle Consulte
- Articolo 35 - I coordinatori o rappresentanti di sezioni
- Articolo 36 - I coordinamenti
- Articolo 37 - Incompatibilità nelle nomine
- Articolo 38 - Revoche
- Articolo 39 - Segreteria delle Consulte

TITOLO VI -

- Articolo 40 - Protezione civile
 - Articolo 41 - Norme transitorie
 - Articolo 42 - Entrata in vigore
-

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il Comune al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, promuove, garantisce, favorisce e valorizza:
 - a. La partecipazione dei cittadini, anche comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, singoli o associati alla vita amministrativa dell'Ente;
 - b. Le forme innovative di partecipazione e consultazione nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali;
 - c. La descrizione di norme applicative per la costituzione degli organismi di gestione, per la istituzione degli Albi delle forme associative e le modalità di iscrizione ad essi, per l'organizzazione e il funzionamento delle consulte comunali.

Articolo 2 Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire informazioni sull'attività amministrativa, a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini, nelle forme più idonee ivi compresi sistemi informatici e telematici.
2. Tutti i documenti amministrativi relativi ad atti ed ai dati in possesso del Comune, degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per motivata dichiarazione del Sindaco. Gli atti consultabili, le relative modalità di accesso ed i termini di rilascio di documenti amministrativi sono normati dal regolamento di accesso e privacy.

TITOLO II PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 3 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco richieste scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Le istanze presentate in carta semplice, pur sottoscritte dai presentatori, che non contengono l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza sono archiviate.

Articolo 4 Risposta all'istanza

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta è tenuto a fornire esauriente risposta, indirizzata e trasmessa al firmatario e depositata presso l'U.R.P., nonché trasmessa d'ufficio, unitamente alla richiesta, ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 5 Presentazione delle petizioni

1. Le petizioni sono presentate dai cittadini in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono contenere, oltre alle firme, anche i dati anagrafici, di tutti i cittadini richiedenti, l'indicazione precisa del primo firmatario (nome, cognome e indirizzo leggibili) nonché dell'oggetto della petizione il cui contenuto deve risultare comprensibile.

Articolo 6 Esame

1. Le petizioni indirizzate al Sindaco sono trasmesse al Presidente del Consiglio e se conformi alle competenze del Consiglio sono sottoposte alla Commissione consiliare competente per materia che, entro 30 giorni, deve esaminare la pratica e restituirla al Sindaco corredata del proprio motivato parere, nonché della documentazione utile alla decisione. La Commissione consiliare invita il primo firmatario della petizione ad assistere alla riunione in cui avviene l'esame preliminare della stessa, nel caso in cui si renda opportuna una migliore illustrazione della proposta o della richiesta avanzata.
2. Il parere della Commissione è consultivo per l'Organismo deliberativo.
3. La decisione verrà adottata entro i successivi 30 giorni dall'Organo competente che predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione.
4. Se il termine di cui al comma precedente non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Articolo 7 Risposta

1. Il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della petizione, è tenuto a fornire risposta; qualora invece la petizione sia sottoposta alla Commissione consiliare competente, ne informa l'istante entro 30 giorni e provvede a comunicare le determinazioni dell'Organo competente entro 90 giorni.
2. La risposta, indirizzata e trasmessa al primo firmatario della petizione, va depositata presso l'U.R.P. a disposizione di tutti i cittadini.

Articolo 8 Pubblicizzazione

1. La petizione e la risposta devono essere trasmesse d'ufficio ai Capigruppo Consiliari.

TITOLO III PROPOSTE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9 Proposte alla Giunta Comunale

1. I cittadini, singolarmente o riuniti in gruppo, possono avanzare proposte alla Giunta Comunale per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il Sindaco trasmette tali proposte alla Giunta che, valutata l'ammissibilità, acquisisce i pareri previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale, valutate le proposte pervenute dalla cittadinanza, deve rispondere entro trenta giorni ai proponenti dell'iniziativa, anche previa stipulazione di accordi con i proponenti nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale. Copia della proposta viene trasmessa d'ufficio ai Capigruppo consiliari.

Articolo 10 Proposte al Consiglio Comunale

1. I cittadini possono avanzare al Presidente del Consiglio Comunale su argomenti di competenza del Consiglio stesso, proposte di deliberazione, debitamente documentate e accompagnate da una relazione illustrativa che rechi non meno di 1/50 di sottoscrizioni di elettori.

2. Le sottoscrizioni debitamente autenticate devono essere raccolte nei tre mesi precedenti alla presentazione.
3. La conferenza dei Capi gruppo consiliari procede alla verifica della regolarità della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro 15 giorni dalla presentazione e vi apporta, con l'ausilio degli organi burocratici dell'Ente, eventuali rettifiche e/o integrazioni per la validità formale dell'atto stesso.
4. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare può essere assegnata per l'esame ad una Commissione consiliare. In questo caso un rappresentante del Comitato promotore partecipa, senza diritto di voto, alla Commissione consiliare.
5. Il Presidente, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo, provvede ad inserire la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio Comunale. In ogni caso la proposta di iniziativa deve essere posta all'esame del Consiglio Comunale non oltre tre mesi dalla verifica della relativa validità.

Articolo 11 Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio che, previo esame della stessa, sentito l'Ufficio di Presidenza, ne dispone l'audizione entro un termine massimo di trenta giorni.
2. L'eventuale diniego della richiesta deve essere comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine suindicato.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE CONCERTATA NELL'AMBITO SOCIALE

Articolo 12 Forme innovative di partecipazione

1. Gli organismi di utilità sociale, senza fini di lucro, gli organismi della cooperazione e di volontariato, le associazioni registrate negli albi comunali e presenti sul territorio, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, provvedono, in qualità di soggetti attivi individuati dalla legge, ad avanzare proposte di progettazione e realizzazione concertata degli interventi con il Consorzio Intercomunale dei servizi sociali, di cui il Comune di Settimo Torinese è membro.
2. Al fine di garantire la partecipazione attiva dei suddetti soggetti, il Comune, con atti assunti dagli organi competenti, provvede alla designazione nell'ordine di una unità in rappresentanza di ogni ente soggetto impegnato nelle proposte di progettazione.
3. Al fine di controllare la qualità dei servizi erogati, il Comune altresì garantisce la partecipazione di una unità in rappresentanza di ogni Organizzazione sindacale territoriale che potrà partecipare alle sedute trimestrali indette dal Direttore Generale del Consorzio.
4. Per ogni seduta sarà redatto apposito verbale che obbligatoriamente sarà sottoposto alla decisione dell'Assemblea.

Articolo 13 Richieste ed osservazioni

1. A supporto delle modalità di realizzazione dei servizi ed al fine di migliorarne la qualità e l'efficacia, i cittadini potranno presentare richieste ed osservazioni alla deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, di cui al capoverso precedente, entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Direttore Generale del Consorzio, nei successivi quindici giorni, assumerà le determinazioni conseguenti.
3. Le modalità suddette, riferite alle forme innovative di partecipazione, costituiscono indirizzo per le funzioni conferite al Consorzio nonché per le funzioni proprie inerenti il sistema locale dei servizi sociali. In questa seconda fattispecie gli organi di riferimento sono il Direttore del Settore Comunale competente, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale.

Articolo 14 Norme comuni

1. Per favorire la partecipazione democratica della cittadinanza, non è richiesta l'autenticazione delle firme necessarie per la presentazione di istanze e petizioni.
2. Presso l'U.R.P. e sul sito Internet del Comune sono a disposizione dei cittadini fac-simili dei modelli necessari alla raccolta delle firme.
3. Copie di istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale e, a cura dell'Ufficio preposto, trasmesse al Difensore Civico che, acquisiti gli elementi di giudizio necessari, potrà espletare le funzioni prescritte dallo statuto.

TITOLO V
ISTITUZIONE DEGLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI,
COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE
E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Articolo 15
Finalità

1. Nello spirito della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e di quanto espresso nello Statuto comunale, il Comune, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, promuove forme di associazionismo presenti sul proprio territorio o riconosciute a livello nazionale e realizza una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche forme di autonomia.

Articolo 16
Albo Comunale delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, è istituito l'Albo comunale delle Associazioni riconosciute e non, Comitati, Componenti sociali considerati Organismi di gestione liberamente costituiti e di volontariato che viene denominato "Albo Comunale delle Associazioni".
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo è necessario depositare in Comune copia dello Statuto e comunicare l'ubicazione della sede ed il nominativo del rappresentante legale.
3. L'Albo Comunale delle Associazioni è tenuto presso il Settore competente il quale provvede all'articolazione in sezioni e alla revisione annuale delle Associazioni iscritte che presenteranno il bilancio annuale e relazione dell'attività svolta e confermeranno con relativa autocertificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Articolo 17
Associazioni iscrivibili all'Albo Comunale delle Associazioni

1. Nella garanzia della massima democraticità e degli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto, sono considerate Associazioni quelle che:
 - a. Operano nelle aree: sociale e assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva.
 - b. Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
 - c. Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative.
 - d. Esprimono correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).
 - e. Promuovono lo sviluppo delle attività sociali e assistenziali, civili, culturali e sportive e l'educazione alle medesime.
 - f. Svolgono, in misura preponderante, le proprie attività sul territorio comunale e dimostrano di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini settimesi.

- b. Provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione; tale provvedimento avrà esecutività solo dopo parere da parte della specifica Consulta sull'eventuale ricorso da parte dell'Organizzazione interessata. Preventiva segnalazione del provvedimento sarà data contemporaneamente alla consulta ed all'Associazione;
- c. Cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

Articolo 22 Contribuzioni

1. L'Amministrazione comunale, verificato il piano annuale di interventi presentato dalle Consulte, con atto motivato può destinare alle associazioni, iscritte all'Albo comunale e alla Consulta di riferimento, contributi a supporto delle iniziative intraprese che siano in coerenza con i criteri di programmazione annuale definiti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio comunale.

In tal caso la richiesta deve essere corredata da:

- Elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente e, nel caso di Associazioni, elementi di identificazione fiscale delle stesse;
 - Indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
 - Impegno del Presidente a presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale;
 - Modalità e tempi di realizzazione;
 - Costi complessivi;
 - Eventuale struttura comunale di cui si richiede la gestione diretta, previa stipula di apposita convenzione;
 - Quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, sotto forma di:
 - a. Erogazione di contributo per la realizzazione delle iniziative programmate;
 - b. Erogazione di contributo per spese gestionali;
 - c. Fornitura di attrezzature o servizi, o spazio oggettivo di rappresentanza.
2. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento per la concessione di contributi ed enti pubblici e privati.

Articolo 23 Rendiconto e sanzioni

1. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività, pena la erogazione del contributo a saldo.
2. Nel caso in cui non risulti rispettata la programmazione delle attività in base alla quale è avvenuta la concessione di contributi, questi potranno essere proporzionalmente ridotti e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione, con la conseguente restituzione dell'importo già erogato.

Articolo 24 Gli organismi di gestione

1. I cittadini possono liberamente riunirsi allo scopo di concorrere alla promozione di attività sportive, ricreative e culturali e di favorire la partecipazione alla vita sociale e civile della città anche attraverso la gestione diretta di strutture di proprietà comunale.
2. I gruppi di utenti spontaneamente costituitisi con le finalità di cui al punto 1. vengono definiti "Organismi di gestione".
3. Tali organismi saranno considerati dall'Amministrazione alla stregua delle Associazioni se le modalità organizzative risulteranno analoghe alle stesse.

Articolo 25 Modalità organizzative degli Organismi di Gestione

1. Ogni Organismo di gestione:
 - Possiede un elenco aggiornato degli iscritti;
 - Nomina un rappresentante legale;

- Approva, a maggioranza assoluta dei voti, uno Statuto che ne regoli obiettivi e modalità di funzionamento.
2. Gli Organismi di Gestione non devono avere fini di lucro.
 3. Gli uffici comunali competenti nei servizi relativi ad ambiente e protezione civile, cultura, sport e tempo libero, solidarietà, sono tenuti a collaborare con i Presidenti degli Organismi di Gestione, fornendo ad essi le informazioni utili al corretto funzionamento di tali Organismi di partecipazione.

Articolo 26

Costituzione delle Consulte

1. Il Comune di Settimo Torinese, nello spirito di quanto espresso nel proprio Statuto, riconoscendo il diritto di partecipazione dei cittadini alla Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, individua nelle Consulte comunali di indirizzo socio-culturale e sportivo gli strumenti idonei per la promozione di attività mirate al miglioramento delle condizioni di vivibilità delle varie categorie di cittadini.
2. Istituisce:
 - A. La Consulta della Solidarietà comprendente le attività sociali;
 - B. La Consulta Culturale comprendente le attività culturali e del tempo libero;
 - C. La Consulta Sportiva comprendente le attività di tutte le Associazioni sportive.

Articolo 27

Partecipazione

1. Le Consulte sono organismi consultivi e propositivi attraverso le quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle libere Associazioni ed Organismi di cittadini all'Amministrazione per:
 - a. Attuare iniziative intese a favorire il raccordo tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica, a diffondere l'informazione;
 - b. Promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini;
 - c. Contribuire allo sviluppo della educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
 - d. Garantire il pluralismo;
 - e. Favorire l'attuazione di tutte quelle iniziative di carattere generale o finalizzate, idonee a migliorare le condizioni di vita delle varie categorie di cittadini;
 - f. Incrementare e diffondere lo studio e la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana;
 - g. Incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, di condivisione e di aiuto in favore delle classi sociali più deboli ed emarginate;
 - h. Promuovere la creazione e lo sviluppo di una cultura e di un associazionismo multietnico;
 - i. Promuovere la politica sportiva, diffondere lo sport di base e la pratica dello sport, formativo ed agonistico, tra tutta la popolazione di ogni livello e grado;
 - j. Collaborare con tutte le forze sociali e politiche presenti sul territorio comunale, affinché lo sport venga riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini e siano istituiti servizi e strutture sportive adeguate;
 - k. Valorizzare la disponibilità delle Associazioni alla collaborazione e alla riuscita delle iniziative e dei programmi annuali indicati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 28

Adesione alle Consulte

1. Possono aderire alle Consulte le Associazioni che siano regolarmente iscritte all'apposito Albo istituito dal Comune a norma del presente regolamento.

Articolo 29

Organi delle Consulte

1. Ogni Consulta ha i seguenti organi:
 - a. L'Assemblea generale;
 - b. Il Presidente dell'Assemblea e dei Coordinatori;
 - c. I Coordinatori o rappresentanti di sezione.

Articolo 30 **Assemblea generale di ciascuna Consulta**

1. Fanno parte dell'Assemblea Generale di ogni Consulta un rappresentante per ogni Associazione iscritto all'Albo comunale, nonché un rappresentante degli organismi di gestione che abbiano modalità organizzative delle associazioni. Il numero dei componenti l'Assemblea è limitato al numero delle Associazioni iscritte all'Albo comunale;
2. Il rappresentante è quello indicato dall'Associazione all'atto di iscrizione all'Albo comunale o segnalato successivamente per motivi di sostituzione. I rappresentanti delle Associazioni, possono avvalersi di consulenti in relazione agli argomenti trattati;
3. Può partecipare all'Assemblea generale di ogni consulta il Sindaco o Suo delegato senza diritto di voto.

Articolo 31 **Convocazione e funzionamento delle Assemblee generali delle Consulte**

1. L'Assemblea di ogni Consulta è convocata dal proprio Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga richiesto da almeno un terzo dei rappresentanti o dal Sindaco o Suo delegato. E' presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
2. La seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che si terrà a distanza di almeno un'ora rispetto alla prima, non sono previsti quorum di validità della seduta. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50%+1). A parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
3. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria Associazione. In caso di necessità si può far sostituire da persona della propria Associazione con delega scritta. Non è ammessa delega fra Associazioni.
4. L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla Consulta. Le deliberazioni votate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali e trasmesse all'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 **Ruolo e funzioni delle Assemblee generali delle Consulte**

L'Assemblea generale di ciascuna Consulta:

- a. Elegge con voto segreto il Presidente;
- b. Elegge altresì, con voto palese, di volta in volta, un segretario che redige il verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, verrà depositato presso l'Ufficio Comunale a disposizione di ciascun membro dell'Assemblea e lo farà approvare nell'Assemblea successiva.

Inoltre, ogni consulta, secondo le proprie specificità:

- a. Propone all'Amministrazione Comunale, annualmente entro il 15 settembre, un piano annuale di intervento in materia di programmazione delle attività;
- b. Propone e coordina, anche tramite commissioni di lavoro, il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio;
- c. Coordina in relazione al piano annuale, le attività di tutte le componenti facenti parte della Consulta;
- d. Propone l'acquisto di materiale e strumenti necessari per le attività e le manifestazioni in armonia con gli indirizzi generali indicati dall'Assessore competente;
- e. Predisponde una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma e delle attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all'Amministrazione comunale entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- f. Presenta proposte, istanze, petizioni, promosse dalle Associazioni aderenti alla consulta al Sindaco e all'Assessore competente;
- g. Favorisce la promozione di nuove attività culturali, sociali e sportive sul territorio; indica all'Amministrazione le attività che necessitano di un sostegno economico e/o di strutture;
- h. Nomina fra i membri dell'Assemblea, le persone che devono rappresentare la Consulta presso altri Organismi o gruppi;

- i. Esprime il parere sull'eventuale ricorso presentato dall'Associazione cancellata dall'Albo con provvedimento motivato del Sindaco. In base al principio del silenzio-assenso, il ricorso viene respinto se l'Assemblea non esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla richiesta dello stesso.

Articolo 33

Decadenza dei rappresentanti delle Assemblee generali delle Consulte

1. I rappresentanti dell'Assemblea di ciascuna Consulta decadono dal loro incarico per:
 - a. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Sindaco ed al Presidente dell'Assemblea;
 - b. Assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte;
 - c. Cessazione dell'attività dell'Associazione.

Articolo 34

Presidenti delle Assemblee delle Consulte

Ogni Consulta è espressa da una Assemblea generale:

1. Elezione

I componenti dell'Assemblea di ciascuna Consulta eleggono il proprio Presidente fra uno dei suoi membri. Il Presidente dura in carica 3 anni. Deve essere maggiorenne, deve avere i requisiti per la eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, e non avere conflitti di interesse con l'Amministrazione Comunale. Viene eletto dai rappresentanti della Consulta, con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno (50%+1) degli iscritti; in seconda convocazione, che si terrà a distanza di almeno un'ora rispetto alla prima, sarà sufficiente la presenza di 1/3 degli iscritti. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza semplice dei presenti votanti (50%+1).

Qualora, alla terza votazione non si raggiungesse tale maggioranza risulterà Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

2. Ruolo e funzioni

- Rappresenta la propria Consulta;
- Convoca e presiede l'Assemblea della propria Consulta;
- Vigila sulla correttezza dello svolgimento dell'Assemblea, salvaguardando sempre l'interesse generale;
- Presiede i propri Coordinatori o rappresentanti di sezioni;
- Convoca e coordina i propri coordinatori o rappresentanti di sezioni;
- Mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli uffici comunali;
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente scelto dai coordinatori al loro interno.

Articolo 35

I coordinatori o rappresentanti di sezioni

1. Nello spirito di creare aggregazione e collaborazione, le Associazioni si costituiscono in sezione secondo le attività svolte. Le Associazioni appartenenti alla stessa sezione scelgono fra i propri rappresentanti all'Assemblea un componente "Coordinatore" che rappresenta l'intera sezione. In caso di assenza il Coordinatore può delegare per iscritto un altro rappresentante della propria Sezione, facente parte dell'Assemblea della Consulta stessa. I coordinatori durano in carica tre anni. Essi sono eleggibili solo due volte consecutive. Per la decadenza dei membri valgono le norme richiamate per il Presidente dell'Assemblea generale.

2. Funzioni del coordinatore:

- Collega e organizza le varie iniziative programmate all'interno delle sezioni di competenza;
- Promuove, organizza e attua le varie fasi del programma della sezione avvalendosi della collaborazione delle associazioni proponenti;
- Supporta e coadiuva l'attività del Presidente.

Articolo 36 **I coordinamenti**

1. Il coordinamento è un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti delle sezioni. Il numero dei coordinatori è corrispondente al numero delle sezioni, pertanto:
 - A. Composizione del coordinamento della Consulta della Solidarietà:
Le associazioni si costituiscono in sezioni secondo le attività svolte:
Le sezioni sono:
 - a. Giovani;
 - b. Volontariato sociale assistenziale;
 - c. Attività civiche di educazione all'ambiente e valorizzazione del territorio;
 - B. Composizione del coordinamento della Consulta Sportiva:
Le Associazioni si costituiscono in sezioni secondo le attività sportive svolte:
Le sezioni sono:
 - a. Calcio, calcetto;
 - b. Basket, pallavolo, badminton, bocce, softball, baseball, rugby, tennis;
 - c. Twirling, atletica leggera, arti marziali, discipline orientali;
 - d. Tiro con l'arco, equitazione, alpinismo, ciclismo, motoristica, nuoto, pesca, alpinismo, skating, cinofili;
 - e. Parchi e giardini.
 - C. Composizione del coordinamento della Consulta Culturale:
Le Associazioni si costituiscono in sezioni secondo le attività culturali svolte:
Le sezioni sono:
 - a. Storia, tradizioni locali, folklore, valorizzazione dei principi sanciti dalla Costituzione;
 - b. Arti figurative e teatro;
 - c. Musica, danza e poesia;
 - d. Tempo libero e manifestazioni rionali;
2. Le discipline non previste saranno inserite nelle sezioni per affinità.
3. Ruolo e funzioni dei coordinamenti:
 - a. Ogni coordinamento individua ed elabora le problematiche inerenti alle proprie attività e ne propone lo sviluppo all'Assemblea. Inoltre espleta le seguenti funzioni:
 - Assolve una funzione informativa e di indagine conoscitiva sui singoli aspetti sociali, assistenziali, culturali e sportivi sul territorio;
 - Favorisce l'utilizzo e la disponibilità verso le Associazioni del materiale informativo, legislativo e documentaristico;
 - Elabora e presenta all'Assemblea proposte o progetti finalizzati a specifiche attività;
 - Presiedono i coordinamenti i rispettivi Presidenti delle Assemblee. I verbali dei coordinamenti verranno sottoscritti dal Presidente e dai singoli coordinatori e dopo averli letti alla relativa Assemblea successiva saranno allegati al verbale della stessa.

Articolo 37 **Incompatibilità nelle nomine**

1. Non è eleggibile alla carica di Presidente dell'Assemblea di ciascuna Consulta:
 - Il Presidente di un'Associazione aderente alla Consulta.

Se eletto alla carica di Presidente dell'Assemblea deve presentare le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione entro 15 giorni dall'elezione.

Articolo 38 **Revoche**

1. I Presidenti delle Assemblee generali, ed i Coordinatori possono venire revocati per grave e motivata causa, su richiesta dei due terzi dei componenti dell'Assemblea generale della Consulta a cui appartengono.
2. Tale revoca è subordinata ad una comunicazione dell'assemblea generale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato il quale, peraltro, entro 30 giorni dal ricevimento

della lettera ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch'esse con lettera r.r., l'Assemblea si esprimerà in merito in forma definitiva.

3. In caso di revoca si procederà a nuova elezione.

Articolo 39 Segreteria delle Consulte

1. Presso il Settore competente viene individuato un servizio di segreteria delle Consulte che provvede alla raccolta di tutti i verbali delle sedute inerenti il funzionamento delle Consulte stesse, da valere quale deposito per l'esercizio del controllo politico-amministrativo delle stesse.

2. La segreteria:

- Custodisce il registro delle verbalizzazioni delle sedute delle Assemblee generali e dei coordinamenti;
- Invia copia delle verbalizzazioni per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio;
- Istruisce le pratiche di iscrizione e cancellazione dall'Albo comunale da sottoporre al Sindaco;
- Raccoglie annualmente le dichiarazioni di compatibilità all'iscrizione all'Albo.

TITOLO VI

Articolo 40 Protezione civile

1. Il Comune di Settimo Torinese, al fine di agevolare tutte le iniziative riguardanti la protezione civile in relazione a quanto previsto dal rispettivo piano, riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio. A tal fine costituisce apposito ALBO DELLA PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE.

2. Tutte le Associazioni di volontariato che intendano perseguire i suddetti obiettivi potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo con le modalità previste dagli articoli 18 e seguenti del presente regolamento.

Le associazioni iscritte all'Albo suddetto possono presentare domanda di iscrizione ad una Consulta soltanto nel caso in cui le attività espletate siano riconducibili a quelle delle Consulte esistenti.

Articolo 41 Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le Associazioni esistenti sul territorio anche quelle già iscritte presentano la domanda di iscrizione al nuovo Albo comunale allegando la documentazione richiesta dall'art. 3 del presente regolamento e se desiderano far parte di una delle Consulte comunicheranno il nome del proprio rappresentante.

2. Entro 30 giorni successivi i membri delle Consulte costituiscono gli Organi delle medesime. La prima Assemblea verrà convocata dal Sindaco o dal suo delegato.

Articolo 42 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, sarà distribuito in copia a tutte le Associazioni ed entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2003.

2. Il presente regolamento sostituisce i precedenti a tutti gli effetti.